



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione della Comunità del Parco del 30 novembre 2012, n. 24

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
(Ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12)

Articolo 1

Istituzione della commissione

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 è istituita la commissione per il paesaggio dell'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi

Articolo 2

Competenze della commissione

1. La commissione per il paesaggio è competente a esprimere parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, di competenza dell'Ente Parco, nei territori compresi all'interno del perimetro del Parco, ad eccezione di quelli assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dal piano territoriale di coordinamento del parco, e nelle materie di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 4, della legge regionale n. 12/2005.

Articolo 3

Composizione della commissione

1. La commissione è così composta:
 - a) un funzionario tecnico dell'ente, designato dal direttore;
 - b) quattro soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica e rispondenti ai requisiti definiti dalla deliberazione di giunta regionale 6 agosto 2008, n. 7977 e successive modificazioni.
2. I componenti della commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale di uno dei comuni del Parco.

Articolo 4

Nomina della commissione

1. La commissione, di cui all'articolo 3, è nominata dal Consiglio di gestione dell'Ente Parco, che attribuisce le funzioni di presidente ad uno dei componenti in possesso dei requisiti di cui alla dgr 7972/2008 e successive modificazioni.

Articolo 5

Convocazione della commissione

1. La commissione è convocata dal presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

Articolo 6

Quorum strutturale e funzionale

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno tre componenti.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. I componenti della commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

Articolo 7

Segretario della commissione

1. L'Ente Parco assicura l'attività di supporto tecnico-operativa della commissione.
2. Il segretario della commissione è nominato dal direttore dell'Ente Parco e partecipa alle sedute della commissione.
3. Il segretario predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.
4. Il segretario per ogni seduta della commissione redige apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni del voto contrario alla decisione assunta.
5. Il processo verbale è sottoscritto dai componenti della commissione e dal segretario della stessa.
6. Le sedute della commissione non sono pubbliche.

Articolo 8

Istruttoria delle pratiche

1. Il responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica, avvalendosi del personale del proprio settore, istruisce la pratica e la sottopone al previsto parere obbligatorio della commissione entro venti giorni dall'apertura del procedimento o dal ricevimento dell'integrazione documentale.

Articolo 9

Termini per l'espressione del parere

1. La commissione per il paesaggio è tenuta a esprimere il proprio parere obbligatorio entro venti giorni dal termine di cui all'articolo 8.

Articolo 10

Durata della commissione e sostituzione dei suoi componenti

1. La commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti della commissione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione.
3. Qualora uno dei suddetti componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui all'articolo 4.